

STATUTO ENTE DI TERZO SETTORE

Associazione "ANDREA DI TERLIZZI"

Non arrenderti mai ODV

Atto esente dall'imposta di bollo e di registro ai sensi dell'art. 82 commi

3-5 Dlgs 117/17

"La Speranza è la virtù di un cuore che non si chiude nel buio, non si

ferma al passato, ma sa vedere il domani" Papa Francesco.

Costituzione - Denominazione - Sede - Durata

Art. 1. È costituita, nel numero minimo dei soci previsto dalla legge, con

sede in Taranto quale Ente del terzo settore, l'associazione denominata

"Associazione ANDREA DI TERLIZZI "Non arrenderti mai" ODV in conformità al

dettato dell'art. 32 del D.Lgs 117/2017. L'associazione, ove previsto, ri-

comprenderà nella denominazione anche l'acronimo ETS con l'iscrizione nel

Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso comune potrà av-

venire con delibera del Consiglio Direttivo. Il trasferimento della sede le-

gale in altra città dovrà essere disposto con delibera dell'Assemblea di mo-

difica dello statuto.

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Art. 2. L'associazione "ANDREA DI TERLIZZI" Non arrenderti mai ODV, più

avanti chiamata per brevità associazione, si ispira ai principi di

Donna Piana

Lupo Di Terlizzi

Luca Luola

Adriano Di Buziani

Roberto Di

mf

Doncolaj



democraticità e gratuità, non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente
finalità di solidarietà sociale.

Finalità e attività

Art. 3. L'associazione opera per il perseguimento, senza scopo di lucro, di
finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, svolgendo in via
principale in favore di terzi le seguenti attività di interesse generale di
cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore:

a) INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI

d) EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE (legge 28 marzo 2003 n.

53) nonché le ATTIVITÀ CULTURALI DI INTERESSE SOCIALE CON FINALITÀ EDUCATIVA

i) ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI ATTIVITÀ CULTURALI, ARTISTICHE O RICREATIVE

DI INTERESSE SOCIALE, incluse attività editoriali, DI PROMOZIONE E

DIFFUSIONE DELLA CULTURA E DELLA PRATICA DEL VOLONTARIATO E DELLE ATTIVITÀ

DI INTERESSE GENERALE DI CUI AL PRESENTE ARTICOLO.

LETTERA L - FORMAZIONE EXTRA-SCOLASTICA

finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo sco-
lastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della po-
vertà educativa

MISSION

Al dolore straziante per la scomparsa di Andrea, sopraffatto dal "male di
vivere" la madre Rosa, il papà Ciro ed il fratello Roberto, hanno trovato la
forza e il coraggio di costituire "ANDREA DI TERLIZZI" Non arrenderti mai:

Associazione di volontariato nata per portare avanti l'immensa eredità
umana che ha lasciato Andrea e che vuole essere testimone credibile che il

Rosa Di C...

Ciro Di Terlizzi
Roberto Di Terlizzi

Roberto Di Terlizzi

Roberto Di Terlizzi

Ciro Di Terlizzi

Roberto Di Terlizzi



dolore vissuto nell'amore ha una energia travolgente e contagiosa che ci

rende capaci di guardare oltre e all'altro, mettendo il dolore al servizio

di una causa importante: adoperarsi per prevenire e contrastare il disagio

sociale, in particolare giovanile.

In Italia il suicidio è la seconda causa di morte tra i giovani fra i 15 e i

24 anni: si tratta di almeno 200 ragazzi ogni anno e il dato è largamente

sottostimato, perché lo stigma sociale che ancora avvolge questo tema spesso

impedisce alle famiglie di rendere pubblico il gesto estremo e perché molte

volte il suicidio neanche viene riconosciuto in sede di indagine giudizia-

ria. Oggi più che mai è importante lavorare per rimarginare le ferite dei

nostri giovani, spesso invisibili agli occhi, seguirli nel presente e accom-

pagnarli verso il futuro

L'obiettivo dell'associazione è quello di provare a riconoscere e dare voce

al disagio, sviluppare prevenzione, ascolto e sostegno verso chi vive un

forte disagio esistenziale. Le attività si sviluppano in due grandi settori:

da un lato eventi culturali ed iniziative di divulgazione nel territorio e

nelle scuole; dall'altro, l'attivazione di alcuni Sportelli di Ascolto, ge-

stiti da psicoterapeuti volontari.

L'Associazione realizzerà, in maniera indicativa e non esaustiva:

- Fornire agli insegnanti sia strumenti di natura "tecnica" che strumenti

"emotivi" (soft skills) perché possano riconoscere il disagio, gestirlo

nel contesto classe, e effettuare invii tempestivi di adolescenti in

difficoltà.

- Interventi nelle scuole e nelle Università ed in altre strutture per

prevenire e contrastare i fenomeni di bullismo, cyberbullismo, violenza

Rosa Pireno

Gerardo Tilly

Roberto Gola

Adriano di Budini

Roberto P.S.

Onofrio

Donatella



di genere ed altri mediante l'informazione, la sensibilizzazione e la formazione rivolte a studenti, insegnanti, genitori ed operatori sociali.

- Costituzione di peer educator presso le scuole superiori e attività formative per genitori, insegnanti, e operatori sportivi.
- progetti sulla diversità, sull'inclusione sociale e la resilienza giovanile ma anche genitoriale, ed il sostegno a tutte quelle realtà che spesso per non conoscenza o poche possibilità rimangono relegate ai margini sociali;
- interventi informativi e formativi finalizzati all'educazione ed al benessere psicofisico e sociale delle nuove generazioni;
- educazione ai valori del rispetto reciproco e del corretto vivere civile;
- trasmissione di valori e significati della vita, della pace e della risoluzione dei conflitti;
- riqualificazione di spazi urbani, co-progettazione con i giovani, di gioco e bookcrossing, street art, che riqualifichino la città stimolando un'idea di bello e condivisione.

- Corsi, percorsi, su progettualità emotive, di arte, musica e costume, di sport, per stimolare la crescita ed il benessere personale

Art. 5. Per lo svolgimento delle predette attività l'associazione si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Per il perseguimento dei propri scopi l'associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi, tra cui le reti associative, di cui condivide

Rosa Pirelli
Leo D. Turley
Lorenzo Pirelli
Roberto Di Zucchi
Roberto Pirelli
Roberto Pirelli
Roberto Pirelli



finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

Art. 6. Ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 l'associazione potrà svolgere anche attività diverse rispetto a quelle d'interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

L'individuazione di tali attività sarà operata dal Consiglio Direttivo con apposita delibera.

Per le attività d'interesse generale prestata l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che le stesse siano svolte quali attività secondarie e strumentali nei limiti di cui all'art. 6 D.Lgs. n.117/2017.

Soci

Art. 7. Possono diventare soci dell'associazione tutti coloro che ne fanno richiesta, ne condividono gli scopi e intendano impegnarsi per la loro realizzazione mettendo a disposizione gratuitamente e volontariamente il proprio tempo libero e le proprie capacità.

Possono essere ammessi come associati altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di volontariato.

Art. 8. La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo. Il Consiglio deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante. L'adesione del socio è annotata nel libro soci.

Prova Piccolo
Prova Testa
Prova Testa
Roberto Di Lorenzo
Prova Testa
Prova Testa
Prova Testa



Art. 9. Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi entro 60 giorni. In questo caso l'aspirante socio entro 60 giorni ha la facoltà di presentare ricorso all'assemblea che prenderà in esame la richiesta nel corso della sua prima riunione.

Diritti e doveri dei soci

Art. 10. I soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere le attività comunemente concordate.

Ciascun socio ha diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta da formularsi al Presidente e da evadersi entro 15 giorni.

Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 8 giorni, dall'appartenenza all'associazione.

I diritti di partecipazione non sono trasferibili.

I soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello statuto e degli eventuali regolamenti.

I soci che abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Perdita della qualità di socio

Art. 11. La qualità di socio si perde:

a) per morte;

b) dietro presentazione di dimissioni scritte;

c) per esclusione.

Handwritten signatures and notes:
Rosa Piccini
Loro De Terlizzi
Lorenzo Felli
Adriano Di ...
Roberto P.S.
M. ...
D. ...



Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli

di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costitui-

scono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni; oppure che

senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata.

La perdita della qualità di socio è deliberata dal Consiglio Direttivo. Con-

tro il provvedimento di esclusione di cui alla lettera d) il socio escluso

ha 60 di giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea che dovrà deliberare

entro e non oltre 60 giorni dal ricorso medesimo.

Volontari

Art. 12. Sono volontari gli associati e non associati che prestano, per li-

bera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini

di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno

dal beneficiario.

Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese

effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti

massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono

in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Ai sensi dell'art. 17 comma 4 del D.Lgs. n. 117/17 le spese sostenute dal

volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertifica-

zione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n.445/2000, purché non superino

l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili, previa delibera del

Consiglio Direttivo che stabilisca le tipologie di spese e attività di vo-

lontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

Rosa Sienno

Coro D. Terzani
Renzo Pichelli

Roberto De Bernardi

Roberto R.S.

Con l.f.

Donato Pichelli



La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

Coloro che prestano attività di volontariato ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017 sono assicurati contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

I volontari sono iscritti in un apposito registro.

Sostenitori

Art. 13. Possono altresì essere riconosciuti in qualità di sostenitori tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico libero e volontario. I sostenitori non hanno diritto di voto, non hanno il diritto di elettorato attivo e passivo ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'associazione.

Lavoratori

Art. 14. L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al proprio regolare funzionamento, oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

Rosa Piccini

Coro D'Ercole
Lorenzo Fenu

Alberto Di Bontà

Roberto P. S.

Onofrio

Antonio Colonna

Organi Sociali e Cariche Elettive

Art. 15. Sono organi dell'associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) l'Organo di controllo, laddove eletto;
- d) il Revisore dei conti, laddove eletto.

Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

L'Assemblea

Art. 16. L'Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci e ciascuno associato ha diritto a un voto se iscritto nel libro degli associati da almeno tre mesi.

L'Assemblea è presieduta di norma dal Presidente che la convoca:

- almeno una volta all'anno;
- entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio;
- ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo;
- quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

Per convocare l'Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l'ora della prima convocazione e il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima.

Art. 17. L'Assemblea, è convocata almeno 10 giorni prima del giorno previsto mediante invio di lettera raccomandata a.r o pec, ovvero consegnata a mano,

Rosa Piana

Leo Di Tella

Leo Piana

Alberto Di Tella

Roberto P

Conte

Donatella



debitamente controfirmata, a mezzo sms, telefax o e-mail, ovvero con altri mezzi tecnologici che garantiscano la certezza dell'avvenuta ricezione della convocazione.

L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e sede della convocazione, l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattito.

All'Assemblea sono convocati tutti i soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell'Assemblea.

Art. 18. L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- discute ed approva il bilancio;
- approva il bilancio sociale quando previsto dalla legge;
- definisce il programma generale annuale di attività;
- procede alla elezione ed alla revoca dei consiglieri, determinandone previamente il numero dei componenti;
- procede eventualmente all'elezione e alla revoca dei componenti dell'Organo di controllo, determinandone previamente il numero dei componenti;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti
- discute ed approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari ed ogni altro eventuale regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'associazione;
- delibera sulle responsabilità dei componenti gli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- ratifica le delibere del Consiglio direttivo sulla perdita della qualità di socio nei casi a), b) e c) di cui all'art. 11;

Roberto Sicuro

Luca De Tullio
Lorenzo Fedi

Roberto Di Berardino

Roberto RS

Orlando

Roberto RS

rate - Direzione

• delibera sul ricorso dell'associato contro il provvedimento di esclusione deliberato dal consiglio direttivo;

• delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e statuto;

• delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;

• discute e decide su tutti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno;

• delibera su ogni altro oggetto attribuito dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Art. 19. L'Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati, presenti in proprio o per delega scritta da conferirsi ad altro aderente anche in calce in avviso di convocazione; mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti. Ciascun aderente può essere latore di un numero massimo di tre deleghe.

È possibile l'intervento all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei voti.

Art. 20. Per le modifiche statutarie l'Assemblea delibera in presenza di almeno tre quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per lo scioglimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio, l'Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 21. Nelle delibere di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio direttivo non hanno

Rosa Piccini

Luca De Tullio

Luca Fichera

Alberto Di Vito

Roberto P.S.

Marcello

Antonio



voto. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda.

Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario dell'Assemblea.

Consiglio Direttivo

Art. 22. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 a un massimo di 9 componenti, eletti dall'Assemblea, fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati dall'atto costitutivo. Esso dura in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

Tutti i componenti devono essere scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati.

Non può essere eletto consigliere, e se eletto decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

I consiglieri entro 30 giorni dalla notizia della loro elezione devono chiedere l'iscrizione nel Registro Unico nazionale del Terzo settore, allorché istituito, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente; il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale ed eventuali limitazioni non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico nazionale del Terzo settore.

Prova Riccio
Carlo De Tullio
Luigi Fedi
Roberto Di Gennaro
Roberto Di Gennaro
M. L. Fedi
Don Scalapetra



Art. 23. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo avviso affisso nella sede sociale almeno 5 giorni prima della riunione

oppure a mezzo e-mail inviata almeno 5 giorni prima della riunione stessa.

In casi di urgenza, il Consiglio direttivo può essere convocato anche per le vie telefoniche, con sole 24 ore di preavviso.

Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone.

Art. 24. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'associazione; pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per Legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci.

Nello specifico:

- elegge tra i propri componenti il presidente;
- elegge tra i propri componenti il vicepresidente;
- elegge il tesoriere e il segretario;
- attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;
- predispone e propone all'Assemblea il programma annuale di attività;
- individua le attività diverse da quelle d'interesse generale esperibili dall'associazione;

Rossini

Leo Di Teodoro

Leo Di Teodoro

Roberto Di Teodoro

Roberto Di Teodoro

Roberto Di Teodoro

Roberto Di Teodoro



• predispone annualmente il bilancio d'esercizio e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;

• predispone annualmente, qualora previsto dalla legge, il bilancio sociale e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;

• conferisce procure generali e speciali;

• assume e licenzia eventuali prestatori di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;

• propone all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell'associazione e degli organi sociali;

• riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;

• ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;

• delibera in ordine alla perdita dello status di socio.

Rosario Piana

Luigi Di Tella
Luigi Polini

Roberto Di Lorenzo

Roberto Piro

My

Dawson

Art. 25. In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, ovvero inesistente, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire. In ogni caso i nuovi Consiglieri scadono assieme a coloro che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.

Il Presidente

Art. 26. Il Presidente è il legale rappresentante dell'associazione ed ha l'uso della firma sociale. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo. È autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza.

Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vicepresidente vicario.

In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

Il Tesoriere

Art. 27. Al Tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio.

Al Tesoriere può essere conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente le mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.

Il Segretario

Art. 28. Al Segretario spetta il compito di redigere e tenere aggiornati i verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci.

L'Organo di controllo

Rosa Pina

Leo Terly
Loren Pina

Roberto de Berlioni

Roberto Pina

Inf. Pina

Douglas Pina



Art. 29. Qualora i ricavi dell'Associazione superino i limiti indicati

dall'articolo 30 del D. Lgs. 117/2017, l'Assemblea elegge un Organo di Controllo, anche monocratico.

Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice

civile. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le

categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice

civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e

sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento

alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora ap-

plicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministra-

tivo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osser-

vanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta

che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di

cui all'articolo 14 del Codice del Terzo settore. Il bilancio sociale dà

atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento proce-

dere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal

fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di controllo può inoltre esercitare, al superamento dei limiti di

cui all'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei

Rosa Piana

Leo Di Tilly

Luca Polini

Alberto Di Giulio

Roberto P.S.

M. J.

Domenico Piana

conti. In tal caso l'Organo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Inoltre, l'Assemblea dei soci elegge l'Organo di controllo qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Revisore legale dei conti

Rosario Siano

Art. 30. Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 D. Lgs 117/2017, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Enzo Di Terlizzi
Roberto Di Terlizzi

Roberto Di Terlizzi

Al verificarsi delle condizioni di legge, l'Assemblea si riserva di stabilire il carattere monocratico o collegiale dell'organo e il numero dei componenti.

Roberto Di Terlizzi

Roberto Di Terlizzi

Roberto Di Terlizzi

Roberto Di Terlizzi

In ogni caso, l'Assemblea dei soci può eleggere il Revisore dei conti, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Patrimonio, esercizio sociale e bilancio

Art. 31. Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell'esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato all'assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Il bilancio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'associazione e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e

gestionale dell'associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a euro 220.000,00 il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.

Art. 32. Le entrate dell'associazione sono costituite da:

a) contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;

b) donazioni e lasciti testamentari;

c) rimborsi derivanti da convenzioni;

d) rendite patrimoniali;

e) attività di raccolta fondi;

f) entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali;

g) ogni altra entrata derivante da attività diverse di cui all'art. 6 del

D.lgs. n.117/17 e smi, comunque secondarie e strumentali rispetto a quelle

di interesse generale di cui all'art. 3 del presente statuto che a qualsiasi titolo pervenga all'associazione.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle

attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, a seconda dei

casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendi-

conto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

a) beni immobili e mobili;

b) azioni, obbligazioni e altri titoli pubblici e privati;



Roberto Di Berardino
Roberto Di Berardino
Roberto Di Berardino
Roberto Di Berardino

c) donazioni, lasciti o successioni;

d) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Art. 34. Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'associazione.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Libri sociali

Art. 35. L'associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

a) libro degli associati

b) registro dei volontari;

c) libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;

d) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e di eventuali altri organi sociali.

Pubblicità e trasparenza

Art. 36. Il Consiglio direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il libro soci, il libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea dei soci, del Consiglio direttivo e, qualora eletto, dell'Organo di controllo.

Rosa Sicuro

Leo Sterly

Leone Pdr

Adato di Berra

Roberto RSO

Orlando

Donschopler

Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'associazione si avvale.

Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate al Presidente dell'associazione.

Bilancio sociale e informativa sociale

Art. 37. Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, sono superiori a 100 mila euro annui, l'Associazione dovrà pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet o nel sito internet della rete associativa cui eventualmente aderisce (co. 2, art. 14 D. Lgs. 117/2017) gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti.

Scioglimento dell'associazione e devoluzione dei beni

Art. 38. Lo scioglimento dell'associazione viene deciso dall'Assemblea con le modalità e le maggioranze previste dall'art.20 comma 2 dello statuto.

In caso di scioglimento il patrimonio dell'associazione non potrà essere diviso tra i soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall'assemblea, sarà interamente devoluto, previo parere positivo dell'ufficio regionale del Registro Unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge ad altri enti del terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia sociale.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

L'Associazione pertanto è tenuta ad inoltrare al predetto Ufficio la richiesta di parere con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Rosa Picerno

Luca Di Terlizzi

Luca Picerno

Roberto Di Beltramo

Roberto Picerno

Roberto Picerno

Roberto Picerno



Norma finale

Art. 39. Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice civile, al D.Lgs 117/17 e alle loro eventuali variazioni.

Borsari
Loro De Terly
Loro Foli
Advento di Borsari
Proba RTO
Credito e/o
Dowscabpda



**Agenzia
Entrate**

Direzione Provinciale di Taranto
Ufficio Territoriale di Taranto

Atto registrato il 26/02/2025 serie 3 al n° 235
Imposte liquidate per € ESENTE per n° anni

IL FUNZIONARIO
Marcello ABRESCIA
delega del Direttore Provinciale

for



